

Informativa al Pubblico
in merito alle esposizioni oggetto di
misure applicate alla luce della crisi
Covid-19

Dati al 30 Giugno 2020

Sommario

Premessa	3
1. Informativa generale	4
2. Informativa quali-quantitativa	5
2.1. Template 1 e 2	5
2.2 Template 3	9

Premessa

Per garantire la trasparenza verso il mercato sulle misure di sostegno del credito applicate ai prestiti e alle anticipazioni in risposta alla crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, con il documento EBA/GL/2020/07 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha comunicato gli orientamenti che gli enti creditizi devono seguire in materia di segnalazioni e informativa al pubblico.

Con la comunicazione del 30 Giugno 2020 "*Orientamenti dell'Autorità bancaria europea relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19*" Banca d'Italia ha dato attuazione ai soprarichiamati orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea.

Più nel dettaglio, tali orientamenti richiedono che vengano fornite informazioni su:

- 1) i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- 3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

La comunicazione citata, oltre a stabilire una periodicità trimestrale in merito alle segnalazioni di vigilanza, prevede anche un'informativa al pubblico con periodicità semestrale a partire dalla data del 30 giugno, così come richiesto dall'autorità comunitaria.

L'obbligatorietà di quanto previsto nelle linee guida EBA e recepite con la predetta comunicazione si applica alle banche e ai gruppi bancari meno significativi ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.

La disclosure richiesta dalle linee guida EBA indicate, a partire dal 30 giugno, avrà una validità di 18 mesi.

Banca Promos Spa (nel seguito, la Banca) in ottemperanza a tali disposizioni provvede a pubblicare il presente documento di informativa al pubblico con la rappresentazione dei tre template previsti dall'autorità europea¹.

Il presente documento è pubblicato sul sito internet www.bancapromos.it

I dati forniti sono espressi, se non diversamente indicato, in euro.

¹ Allegato 3. Modelli di informativa per le informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica degli Orientamenti EBA/GL/2020/07.

1. Informativa generale

Tra le molteplici implicazioni ed effetti che la pandemia di COVID-19 ha causato, le ripercussioni generate dal blocco di parte dei settori produttivi del sistema economico, hanno indirettamente coinvolto il sistema creditizio bancario a causa delle possibili difficoltà finanziarie a cui sono andati incontro parte dei clienti affidati, i cui finanziamenti rateali in essere rischiano di essere classificati in "default". Per mitigare tale effetto, lo strumento della moratoria dei pagamenti ha lo scopo di facilitare e sostenere tutti i soggetti, retail e non, rispetto agli impegni relativi alle scadenze dei pagamenti dovuti.

La gestione delle moratorie in banca, rispetto all'attuale legislazione in vigore, avrebbe comportato per gli istituti di credito dei vincoli aggiuntivi sui requisiti dei fondi propri, pertanto l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha cercato in questi mesi di sostenere le banche in merito alla gestione di tali moratorie con provvedimenti mirati.

Dallo scoppio della crisi COVID-19, infatti, i governi nazionali e gli organismi dell'UE hanno adottato misure per affrontare e mitigare l'impatto economico sistemico negativo della pandemia sul settore bancario dell'UE.

In tale contesto, il 25 marzo 2020 l'EBA ha chiesto flessibilità e pragmatismo nell'applicazione del quadro prudenziale e ha chiarito che, in caso di moratoria del debito, non esiste una classificazione in stato di default, forborne o IFRS9 per i crediti in essere oggetto di moratoria. L'EBA ha quindi dato seguito ad una precedente raccomandazione datata 12 marzo 2020 rivolta alle autorità competenti dei paesi coinvolti con l'indicazione di potere operare, data la situazione di emergenza sanitaria, la piena flessibilità prevista dal regolamento esistente. Pertanto, con la dichiarazione del 25 marzo 2020, l'EBA ha accettato che le misure adottate/proposte dagli Stati membri potevano essere ricomprese nella più generale casistica della moratoria.

Successivamente al fine di chiarire quali moratorie legislative e non legislative non comportano la classificazione di "tolleranza" (forborne), l'EBA ha pubblicato le sue linee guida sulle moratorie legislative e non legislative (non ricomprendendo le iniziative intraprese dai singoli istituti) sui rimborsi di prestiti applicati alla luce della crisi COVID-19 (EBA / GL / 2020/02)² in data 2 aprile 2020.

Detti Orientamenti, più in particolare, specificano i criteri per la classificazione di una moratoria come "moratoria generale di pagamento" e specificano il corretto trattamento prudenziale delle esposizioni oggetto di dette moratorie, di natura legislativa e non legislativa. Chiariscono inoltre che l'applicazione di una moratoria non dovrebbe di per sé indurre a riclassificare un'esposizione come forborne ("oggetto di concessioni", sia essa deteriorata o non deteriorata), salvo che fosse già questa la classificazione dell'esposizione prima dell'applicazione della moratoria.

Con data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato le linee guida (EBA / GL / 2020/07) sugli orientamenti in materia di segnalazione e comunicazione delle esposizioni soggette a misure applicate in risposta alla pandemia di COVID-19.

² Le citate linee guida sono state recepite dalla Banca d'Italia nel mese di maggio 2020.

Secondo quanto comunicato dall'EBA, in quest'ultimo provvedimento, queste linee guida seguono l'attuazione di una serie di misure, come la moratoria legislativa citata sui rimborsi dei prestiti e le garanzie pubbliche negli Stati membri, con l'obiettivo ultimo di sostenere il momento di crisi economica e di liquidità che tutti i soggetti affidati dal sistema bancario hanno il rischio di imbattersi nel corso dell'anno.

Le linee guida sono state sviluppate per permettere una corretta rappresentazione dei dati di segnalazione associati a tali misure al fine di garantire un'adeguata comprensione del profilo di rischio degli enti e della qualità delle attività nei loro bilanci sia per le autorità di vigilanza che per l'informativa da fornire al pubblico.

Nello sviluppo di questi modelli di segnalazione e informativa, l'EBA è stata particolarmente attenta alla necessità di proporzionalità che potesse tenere conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché delle specificità delle misure introdotte negli Stati membri e negli enti.

L'EBA afferma che i requisiti aggiuntivi in materia di comunicazione e divulgazione introdotti in queste linee guida sono proposti rigorosamente nel contesto della pandemia da COVID-19 e pertanto risultano essere limitati come applicazione in un periodo di tempo definito (18 mesi).

2. Informativa quali-quantitativa

Il documento EBA GL/2020/07 ha previsto tre template per l'informativa al pubblico delle informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica.

In particolare l'obiettivo del Template 1 è quello di fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni, in essere, soggetti a moratoria applicati alla luce della crisi COVID-19, in conformità con le linee guida EBA / GL / 2020/02.

Più precisamente i valori contenuti nel format rappresentano il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e imprese non finanziarie, con la distinzione tra performing e non performing, delle relative perdite di valore accumulate e della variazione accumulata del valore equo dovuta al rischio di credito, in base all'ambito del consolidamento regolamentare in conformità al capitolo 2 del titolo II della parte prima della CRR.

Il Template 2 fornisce invece una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratoria legislativa e non legislativa in conformità con EBA / GL / 2020/02 disaggregati in base alla durata residua della relativa moratoria applicata. Inoltre, è fornita l'evidenza del valore contabile lordo dei prestiti oggetto di moratorie legislative e di moratorie scadute.

Il Template 3 infine fornisce una panoramica dello stock dei nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche introdotte in risposta alla crisi da Covid-19.

Nei seguenti paragrafi vengono illustrate, in dettaglio, le caratteristiche delle moratorie attuate dalla Banca, di cui nei template vengono rappresentati i valori di riferimento.

2.1. Template 1 e 2

Alla luce della crisi COVID-19 e conformemente a quanto contenuto nel documento EBA/GL/2020/02, si fornisce una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e degli anticipi oggetto di moratoria legislativa e non-legislativa.

In particolare, si riportano nel seguito le moratorie concesse dalla Banca alla data di riferimento della presente informativa e le relative principali caratteristiche.

Template 1: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

	a	b	Valore contabile lordo				Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito								o Valore contabile lordo	
			In bonis		Deteriorate		In bonis				Deteriorate					
			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze e probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)	Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze e probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni	Afflussi nelle esposizioni deteriorate					
h	i	j	k	l	m	n										
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	2.381.252	2.381.252	104.357	104.357	-	-	-	- 77.100	- 77.100	- 7.828	- 7.828	-	-	-	-
2	di cui: a famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	di cui: a società non finanziarie	2.381.252	2.381.252	104.357	104.357	-	-	-	- 77.100	- 77.100	- 7.828	- 7.828	-	-	-	-
5	di cui: a piccole e medie imprese	2.381.252	2.381.252	104.357	104.357	-	-	-	- 77.100	- 77.100	- 7.828	- 7.828	-	-	-	-
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	817.352	817.352	-	-	-	-	-	- 20.191	- 20.191	-	-	-	-	-	-

Definizioni righe:

Moratoria: moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02

Disaggregazione della controparte: gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Definizioni colonne:

Valore contabile lordo: il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione oggetto di misure di «forbearance»: le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizioni in stato di default: esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito: dovrebbero essere inclusi gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso.

Al 30 giugno 2020 le moratorie legislative attive, concesse a clientela in bonis e più nello specifico a Società non Finanziarie, riguardano le misure messe in atto dal governo attraverso il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito con L.30 aprile 2020 n.27) art. 56 c.d. (Decreto Cura Italia – Agevolazioni PMI).

In particolare, l'iniziativa è stata applicata a micro, piccole e medie imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. I soggetti precedentemente identificati possono attivare le seguenti misure di sostegno:

- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori; ciò in quanto gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) fino al 30 settembre 2020 incluso;
- la possibilità di dilazionare fino al 30 settembre 2020 il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
- la possibilità di ottenere la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Le misure previste nel Decreto Legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance e quindi può ricorrere alle moratorie l'impresa che è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

La quota capitale viene accodata in fondo al piano con conseguente allungamento del piano stesso in relazione alle rate postergate, mentre gli interessi (quota in carico al cliente), su richiesta dello stesso, verranno spalmati su tutto il piano di ammortamento residuo.

Le attività economiche maggiormente coinvolte dall'applicazione della citata iniziativa riguardano le "Attività Manifatturiere", "Attività di tipo alberghiero e di ristorazione", "Attività immobiliari".

Alla data del 30 giugno 2020 non sono significativamente quantificabili perdite economiche per la Banca a fronte dell'attuazione del predetto decreto.

Non si rilevano, invece, alla data del 30 giugno 2020 moratorie di tipo non legislativo.

Template 2: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Numero di debitori	Valore contabile lordo							
		Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie					
				<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno	
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	21	2.388.145						
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	20	2.381.252	2.381.252	-	2.381.252	-	-	-
3	di cui: a famiglie		-	-	-	-	-	-	-
4	di cui: <i>garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</i>		-	-	-	-	-	-	-
5	di cui: a società non finanziarie		2.381.252	2.381.252	-	2.381.252	-	-	-
6	di cui: <i>a piccole e medie imprese</i>		2.381.252	2.381.252	-	2.381.252	-	-	-
7	di cui: <i>garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</i>		817.352	817.352	-	817.352	-	-	-

Definizioni

Righe:

Moratoria: cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Prestiti e anticipazioni: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa): come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

Durata residua delle moratorie: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

2.2 Template 3

Template 3: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

	a	b	c	d
	Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	-	-	-	-
2	-			-
3	-			-
4	-	-	-	-
5	-			-
6	-			-

Alla data del 30 giugno non si rilevano nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica.